



CITTÀ DI
CASALE MONFERRATO

Linee guida per il diserbo e l'uso dei prodotti fitosanitari in ambito urbano nel territorio comunale

Zonizzazione e metodi di intervento
in attuazione del P.A.N.

Approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. del

INDICE

Premessa.....	3
1. Zonizzazione del territorio comunale.....	4
2. Modalità di contenimento delle infestanti nelle aree sensibili.....	6
3. Disposizioni per l'impiego di prodotti fitosanitari.....	7
4. Utilizzo di prodotti fitosanitari per il contenimento delle infestazioni su alberate ed arbusti di funghi insetti ed acari.....	7
5. Approccio integrato nelle aree non considerate sensibili	8
6. Modalità di avviso alla popolazione	8
7. Validità ed aggiornamento delle linee guida.....	9

Premessa

Le linee guida definiscono, in ottemperanza al P.A.N., le strategie per il diserbo cittadino e l'uso di prodotti fitosanitari in ambito urbano che devono conciliare l'esigenza di un'azione efficace per il decoro, la salubrità e la sicurezza della città con la limitazione e la regolamentazione, secondo le prescrizioni normative, dell'utilizzo incondizionato dei prodotti fitosanitari.

La Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, ha istituito un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.

La Direttiva è stata recepita sul territorio nazionale con D.Lgs. n. 150 del 14.08.2012 che all'art. 15 dispone la riduzione dell'utilizzo o dei rischi dei prodotti fitosanitari in aree specifiche.

Per aree specifiche si intendono, tra le altre:

- a) le aree utilizzate dalla popolazione o dai gruppi vulnerabili, come definito all'art. 3 del Regolamento CE n. 1107/2009 in ogni caso, i parchi, i giardini, i campi sportivi e le aree ricreative, i cortili e le aree verdi all'interno dei plessi scolastici, le aree gioco per bambini e le aree adiacenti alle strutture sanitarie;
- b) le aree protette di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, parte III, allegato 9, e altre aree designate ai fini di conservazione per la protezione degli habitat e delle specie, a norma delle disposizioni della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, e al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni;

Le misure per la riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dall'impiego dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili sono specificate al punto A.5.6 del P.A.N. Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, adottato con Decreto del Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 22 gennaio 2014.

Il P.A.N. specifica al punto A.5.6 che:

- ai fini della tutela della salute e della sicurezza pubblica è necessario ridurre l'uso dei prodotti fitosanitari o dei rischi connessi al loro utilizzo nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, ricorrendo a mezzi alternativi (meccanici, fisici, biologici), riducendo le dosi di impiego e utilizzando tecniche e attrezzature, che permettano di ridurre al minimo la dispersione nell'ambiente.

- è fatto obbligo di avvisare la popolazione attraverso l'apposizione di cartelli che indicano, tra l'altro, la sostanza attiva utilizzata, la data del trattamento e la durata del divieto di accesso all'area trattata. La durata del divieto di accesso non deve essere inferiore al tempo di rientro eventualmente indicato nell'etichetta dei prodotti fitosanitari utilizzati e, ove non presente, nelle aree frequentate dai gruppi vulnerabili non può essere inferiore a 48 ore.

- le regioni e le provincie autonome possono predisporre linee di indirizzo relativamente all'utilizzo dei prodotti fitosanitari, per la gestione del verde urbano e/o ad uso della popolazione, in conformità a quanto previsto dal P.A.N.

- le autorità locali competenti per la gestione della flora infestante, tenendo anche conto di tali Linee di Indirizzo, ove disponibili, adottano i provvedimenti necessari per la gestione del verde urbano e/o ad uso della popolazione, relativamente all'utilizzo dei prodotti fitosanitari.

Il P.A.N. specifica al punto A.5.6.1 che In ambiente urbano, le autorità locali competenti per la gestione della flora infestante individuano:

- a) le aree dove il mezzo chimico è vietato;
- b) le aree dove il mezzo chimico può essere usato esclusivamente all'interno di un approccio integrato con mezzi non chimici e di una programmazione pluriennale degli interventi.

In particolare sono previste le seguenti misure:

- i trattamenti diserbanti sono vietati e sostituiti con metodi alternativi nelle zone frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, indicate al paragrafo A.5.6 ovvero *“Le suddette aree includono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, comunque, parchi e giardini pubblici, campi*

sportivi, aree ricreative, cortili e aree verdi all'interno e confinanti con plessi scolastici, parchi gioco per bambini, superfici in prossimità di strutture sanitarie, piste ciclabili, zone di interesse storico-artistico e paesaggistico e loro pertinenze, aree monumentali e loro pertinenze, aree archeologiche e loro pertinenze, aree cimiteriali e loro aree di servizio.”

- in caso di deroga non si può ricorrere, comunque, all'uso di prodotti fitosanitari che riportano in etichetta le seguenti frasi di rischio: da R20 a R28, R36, R37, R38, R42, R43, R40, R41, R45, R48, R60, R61, R62, R63, R64 e R68, ai sensi del D.Lgs. n. 65/2003 e s.m.i. o le indicazioni di pericolo corrispondenti di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008.

-Tali prodotti non devono, comunque, contenere sostanze classificate mutagene, cancerogene, tossiche per la riproduzione e lo sviluppo embrionofetale, sensibilizzanti, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.

Riguardo all'etichettatura, dal 01.06.2015 in ambito nazionale i prodotti fitosanitari devono obbligatoriamente essere classificati, etichettati ed imballati secondo il Regolamento CE n. 1272/2008 denominato CLP (Classification, Labelling and Packaging) che aggiorna il sistema di classificazione ed etichettatura dei prodotti chimici precedentemente recepiti con D.Lgs. 65/2003 denominato DPD (direttiva 67/548/CEE) e riportato nel PAN, pertanto le frasi di rischio ivi citate devono essere oggetto di transcodifica secondo il nuovo sistema CLP.

La classificazione CLP è ora in vigore in modo univoco a livello mondiale, e ad essa devono riferirsi tutti i produttori e titolari delle registrazioni dei prodotti fitosanitari (o agrofarmaci o fitofarmaci o pesticidi) che potranno poi essere immessi sul mercato; lo smaltimento delle scorte al commercio delle sostanze che erano già classificate e immesse sul mercato secondo le norme precedenti è stato consentito solo fino al 31 maggio 2017.

La Regione Piemonte ha predisposto le linee di indirizzo per la riduzione dell'uso dei prodotti fitosanitari in aree specifiche, adottate con D.G.R. n. 25-3509 del 20.06.2016, che costituiscono un primo indirizzo in materia di uso dei prodotti fitosanitari in ambito extra-agricolo. La D.G.R. n. 25-3509 del 20.06.2016 comprende al paragrafo 3. *Impiego di prodotti fitosanitari* la tabella di comparazione delle frasi di rischio previste dalla direttiva DPD riportate nel PAN con le nuove frasi di rischio previste dalla direttiva CLP riportate attualmente nelle etichette dei prodotti fitosanitari, ai quali risulta necessario fare riferimento salvo successive modifiche e integrazioni.

1. ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE

Dal quadro normativo esposto in premessa discende la necessità di definire una zonizzazione nella quale siano definite le aree in cui l'uso del mezzo chimico è vietato, e quelle in cui è consentito intervenire con prodotti fitosanitari.

Le Linee di Indirizzo regionali approvate con D.G.R. n. 25-3509 del 20.06.2016 individuano tra le aree specifiche di cui al paragrafo A.5.6 del PAN quelle utilizzate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, come definiti all'articolo 3 del Regolamento CE n. 1107/2009.

In tali aree, ai sensi dell'art. 12 della Direttiva, l'uso dei prodotti fitosanitari deve essere ridotto al minimo o vietato. Tra le misure sono richiamate l'uso di prodotti fitosanitari a basso rischio, così come definiti nel regolamento 1107/2009 e quelle per il controllo biologico.

La normativa vigente prevede il ricorso a mezzi alternativi (meccanici, fisici, biologici) o ad approcci alternativi, la riduzione delle dosi di impiego – fatte salve le indicazioni contenute in etichetta, parti integranti dei decreti ministeriali di autorizzazione dei formulati commerciali -, l'utilizzazione di tecniche e di attrezzature che permettano di ridurre al minimo la dispersione nell'ambiente.

Le Linee di indirizzo regionali dispongono che deve essere prevista una gestione differenziata delle diverse aree, tenuto conto della tutela della popolazione e della salute pubblica, dell'ambiente (in particolare la tutela delle acque), del grado di naturalità che si intende mantenere, della fattibilità tecnico-economica.

Vengono definiti nel seguito i macro gruppi individuati dalle Linee di indirizzo regionali identificati graficamente nelle tavole allegate.

A - AREE FREQUENTATE DA GRUPPI VULNERABILI	
LUOGHI	MODALITA' DI INTERVENTO
<p>Cortili e aree verdi all'interno di complessi scolastici</p> <p>Parchi gioco e aree gioco per bambini</p> <p>Superfici interne e adiacenti alle strutture sanitarie</p>	<p>Sono sempre consentiti il diserbo meccanico - fisico, l'utilizzo di sistemi a base di acqua calda che veicolano tensioattivi biodegradabili al 100%, l'utilizzo di acidi organici (acido pelargonico) previa verifica della compatibilità con le pietre esistenti.</p> <p>Il diserbo chimico è di norma vietato.</p> <p>L'eventuale distribuzione di prodotti fitosanitari per il contenimento delle piante infestanti o delle avversità della vegetazione coltivata all'interno delle aree soprarichiamate, ammessa solo se i mezzi alternativi si sono rilevati inefficaci, è consentita, in deroga, esclusivamente al di fuori dell'orario di apertura di tali strutture, o durante eventuali periodi di sospensione della frequentazione da parte dei gruppi vulnerabili.</p>
B - ALTRE AREE FREQUENTATE DALLA POPOLAZIONE	
LUOGHI	MODALITA' DI INTERVENTO
<p>Parchi e giardini pubblici</p> <p>Campi sportivi</p> <p>Percorsi salute, fitness, sentieri natura</p> <p>Piste ed aree ciclabili interne ad aree verdi</p> <p>Aree cani</p> <p>Strutture pubbliche turistiche</p> <p>Alberate stradali</p> <p>Aiuole spartitraffico e rotonde allestite a verde</p> <p>Aree cimiteriali</p>	<p>Sono sempre consentiti il diserbo meccanico - fisico, l'utilizzo di sistemi a base di acqua calda che veicolano tensioattivi biodegradabili al 100%, l'utilizzo di acidi organici (acido pelargonico) previa verifica della compatibilità con le pietre esistenti</p> <p>L'eventuale distribuzione di prodotti fitosanitari per il contenimento delle piante infestanti o delle avversità della vegetazione coltivata all'interno delle aree soprarichiamate, ammessa solo se i mezzi alternativi si sono rilevati inefficaci, è consentita esclusivamente al di fuori dell'orario di apertura di tali strutture, o durante eventuali periodi di sospensione della frequentazione da parte della popolazione.</p>
C - ALTRE AREE NON CONSIDERATE SENSIBILI	
<p>Aree non comprese nelle categorie precedenti</p>	<p>La distribuzione di prodotti fitosanitari per il contenimento delle piante infestanti o delle avversità della vegetazione coltivata all'interno delle aree soprarichiamate è consentita nel rispetto delle disposizioni per l'impiego previste dalle presenti Linee Guida e dall'Allegato A alla D.G.R. n. 25-3509 del 20.06.2016 della Regione Piemonte</p>

L'uso di prodotti diserbanti è ammesso, in deroga, limitatamente agli ambiti dove le soluzioni alternative non risultano praticabili. In tutte le aree vanno considerati anche aspetti legati al decoro urbano e a situazioni specifiche (ad esempio la necessità di controllo di piante allergeniche).

In particolare, i cambiamenti climatici in atto con l'innalzamento delle temperature medie e le frequenti piogge nel periodo estivo favoriscono il rigoglio vegetativo delle infestanti in ambito urbano, ivi comprese le infestanti allergeniche che possono comportare rischi per la salute della popolazione; inoltre gli accumuli di infestanti possono offrire rifugio a insetti e altri animali sinantropi (topi, ratti) che costituiscono ulteriore fonti di rischio sanitario per i residenti nell'intorno.

In ogni caso non possono essere utilizzati prodotti fitosanitari che non rispettano le indicazioni riportate nel PAN (A.5.6.2).

2. MODALITA' DI CONTENIMENTO DELLE INFESTANTI NELLE AREE SENSIBILI

Il contenimento delle erbe infestanti in queste aree può essere effettuato con le seguenti modalità (tra parentesi gli ambiti di possibile applicazione, esemplificativi):

- pacciamatura (aiuole, filari), prestando attenzione alla scelta del materiale più idoneo;
- scerbatura manuale (aiuole, cordoli, superfici limitate);
- decespugliatore (cordoli, bordure, rifiniture). Sono da preferire le più moderne attrezzature elettriche. Occorre inoltre prestare attenzione agli aspetti legati alla sicurezza, per il possibile lancio di detriti a distanza;
- braccio meccanico con utensile trinciatutto (cigli e scarpate);
- attrezzature a spazzole rotanti (cordoli, marciapiedi);
- mezzi fisici, quali pirodiserbo, diserbo a vapore, acqua o schiuma vegetale calda. Relativamente al pirodiserbo si raccomanda l'adozione di tutte le precauzioni necessarie onde evitare il rischio di incendio.

Il diserbo chimico è di norma vietato nelle *Aree frequentate da gruppi vulnerabili* (gruppo A)

In tali aree, le Linee di Indirizzo regionali dispongono che l'eventuale distribuzione di prodotti fitosanitari per il contenimento delle piante infestanti o delle avversità della vegetazione coltivata all'interno delle aree soprarichiamate, ammessa solo se i mezzi alternativi si sono rilevati inefficaci, è consentita esclusivamente al di fuori dell'orario di apertura di tali strutture.

Tali interventi sono inoltre consentiti durante eventuali periodi di chiusura al pubblico delle strutture o aree interessate, con sospensione della frequentazione da parte dei gruppi vulnerabili.

Nelle *Altre aree frequentate dalla popolazione* (gruppo B) il contenimento delle erbe infestanti è effettuato prioritariamente con le modalità meccaniche o fisiche già previste per il gruppo A, e le Linee di Indirizzo regionali dispongono che l'eventuale distribuzione di prodotti fitosanitari per il contenimento delle piante infestanti o delle avversità della vegetazione coltivata all'interno delle aree soprarichiamate, può essere effettuata esclusivamente all'interno di un approccio integrato con i mezzi non chimici e di una programmazione pluriennale degli interventi.

In ogni caso la distribuzione di prodotti fitosanitari in tali aree è consentita esclusivamente al di fuori dell'orario di apertura di tali strutture o in orari serali/notturni secondo i casi, da valutarsi in base al tempo di rientro riportato in etichetta del prodotto.

Tali interventi sono inoltre consentiti durante eventuali periodi di chiusura al pubblico delle strutture o aree interessate, con sospensione della frequentazione da parte della popolazione.

3. DISPOSIZIONI PER L'IMPIEGO DI PRODOTTI FITOSANITARI

I prodotti fitosanitari possono essere impiegati solo da personale in possesso del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo previsto dalla normativa vigente, dotato di idonei DPI e attrezzature.

I soggetti che forniscono consulenza nell'ambito della difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari, indirizzata anche alle produzioni integrata e biologica, all'impiego sostenibile e sicuro dei prodotti fitosanitari e ai metodi di difesa alternativi, devono essere in possesso di certificato di abilitazione ai sensi D.M. 22.01.2014.

I prodotti fitosanitari, tenuto conto delle disposizioni del PAN, paragrafo A.5.6, devono avere le seguenti caratteristiche:

- a) riportare in etichetta l'indicazione di impiego riferita in maniera specifica all'ambito extra agricolo, come ad esempio tappeti erbosi, prati ornamentali, parchi, viali e giardini pubblici, aree ed opere civili;
- b) non devono riportare in etichetta le indicazioni di rischio (secondo la classificazione DPD) o le corrispondenti indicazioni di pericolo (secondo la classificazione CLP) stabilite dal PAN e s.m.i.;
- c) non devono contenere sostanze CMR (Cancerogene, Mutagene, Teratogene) o sensibilizzanti. A tal fine è necessario verificare il punto 3 della scheda dati di sicurezza

I prodotti che riportano la sola dicitura "floreale e ornamentali", senza ulteriori specifiche, non sono utilizzabili in ambito extra agricolo.

Non possono essere utilizzati prodotti fitosanitari che riportino in etichetta tempi di rientro superiori alle 48 ore.

In ogni caso occorre usare le tecniche, le modalità e le epoche di intervento che permettono di limitare le dosi di impiego del mezzo chimico.

In tutti i casi in cui si ricorre al diserbo chimico deve essere ridotta al minimo la deriva, operando con ugelli appositi, con bassa pressione e con attrezzature schermate.

L'utilizzo di macchine irroratrici a bassa pressione evita la dispersione del principio attivo e ottimizza la diffusione del prodotto sulle aree di trattamento al fine di contenere al massimo i quantitativi utilizzati.

Si raccomanda l'uso di dosi di impiego al limite minimo del range di efficacia.

I trattamenti non devono essere effettuati in presenza di vento.

Per i tratti in prossimità di piante ornamentali il trattamento deve essere effettuato nel rispetto dei tempi di fioritura delle stesse.

L'esecuzione degli interventi deve essere comunicata preventivamente all'ASL AL fornendo le informazioni richieste dalla normativa vigente.

4. UTILIZZO DI PRODOTTI FITOSANITARI PER IL CONTENIMENTO DELLE INFESTAZIONI SU ALBERATE ED ARBUSTI DI FUNGHI INSETTI ED ACARI

Al fine del contenimento delle infestazioni sulle alberate urbane da parte di funghi, acari ed insetti (*di particolare rilievo risultano la Metcalfa, la Processionaria e la Cameraria*) si dovrà privilegiare l'utilizzo, qualora possibile, delle misure di controllo biologico o integrate.

Gli interventi di lotta biologica applicabili al verde urbano prevedono la salvaguardia e l'incremento degli antagonisti naturali o l'introduzione degli ausiliari con lanci stagionali, accompagnati da osservazioni in loco per agire in maniera tempestiva.

Sono consentiti prodotti di origine naturale quali quelli a base di piretro o simili piuttosto che formulati con il "bacillus thuringiensis" e più in generale trattamenti con prodotti a basso rischio come definiti nel regolamento CE 1107/09, o con prodotti contenenti sostanze attive ammesse in agricoltura biologica.

Tra le soluzioni praticabili si ricordano inoltre (a titolo esemplificativo):

- coccinelle, crisope, imenotteri parassitoidi per il controllo degli afidi;
- il coccinellide *Cryptolaemus montrouzeri*, predatore di numerose specie di cocciniglie cotonose;
- nematodi entomopatogeni efficaci contro le larve di oziorinco;
- fitoseidi contro il ragnetto rosso, ad esempio nelle aiuole fiorite;
- antocoridi contro le psille;
- *Neodryinus typhlocibae* per il controllo della metcalfa

Per la somministrazione dei prodotti si ricorrerà di preferenza al metodo endoterapico che consente di convogliare ridotte quantità di principio attivo attraverso il sistema linfatico della pianta limitando al massimo la dispersione del prodotto.

Nell'ambito dei trattamenti di contenimento delle infestazioni delle alberate urbane, qualora non risulti possibile l'utilizzo dei prodotti a basso impatto ambientale di cui al precedente art. 4, si potrà ricorrere all'utilizzo di fitofarmaci che rientrino nell'ambito di ammissibilità di cui al punto A.5.6.2 del D.M. 14.01.2014.

Nei casi di utilizzo di fitofarmaci si dovranno adottare le disposizioni di cui al punto precedente.

Nei casi in cui il ricorso all'endoterapia non fosse attuabile ed in particolare, per le piante con diametro inferiore a 30 cm, in caso di prodotti con formulati particolarmente viscosi o polverulenti nonché in caso di alberate di conifere che per caratteristiche intrinseche non veicolano positivamente le sostanze nel circolo linfatico, si potrà ricorrere ai trattamenti per via aerea mediante appositi nebulizzatori ad alta pressione, previa verifica con gli organi competenti delle idonee modalità operative.

Per gli arbusti, che per proprie caratteristiche non possono essere oggetto di trattamenti endoterapici, in considerazione del loro ridotto sviluppo, nonché delle limitate dimensioni con conseguente possibilità di utilizzo di quantitativi irrisori sostanza attiva, si potrà ricorrere ai trattamenti aerei di contenimento effettuati con irroratori manuali a bassissima pressione, previa verifica con gli organi competenti delle idonee modalità operative.

5. APPROCCIO INTEGRATO NELLE AREE NON CONSIDERATE SENSIBILI

Nelle aree diverse dalle *Aree frequentate da gruppi vulnerabili* (gruppo A) e dalle *Altre aree frequentate dalla popolazione* (gruppo B) ovvero le restanti aree urbane comprese nel gruppo C, si potrà ricorrere all'utilizzo di prodotti fitosanitari con le modalità previste dalle presenti Linee Guida e delle Linee Guida Regionali, in ottemperanza alle disposizioni del PAN.

Tale attività è integrata da modalità di estirpazione delle infestanti effettuata in modo meccanico o fisico, a supporto dell'utilizzo dei mezzi chimici, secondo la programmazione disposta dal gestore del servizio.

6. MODALITÀ DI AVVISO ALLA POPOLAZIONE

Ai sensi del paragrafo A.2.2 "Informazione preventiva, da parte degli utilizzatori, nei confronti della popolazione interessata e potenzialmente esposta ai prodotti fitosanitari" del PAN (D.M: 22.01.2014), si ricorda l'obbligo di segnalazione del trattamento nei seguenti casi:

- impiego di prodotti fitosanitari in ambiti agricoli in prossimità di aree potenzialmente frequentate dalle persone e in ambiti extra-agricoli;
- quando espressamente riportato in etichetta;
- quando previsto dalle autorità competenti.

Il paragrafo A.5.6 del PAN prevede, altresì, l'obbligo di avvisare la popolazione attraverso l'apposizione di cartelli che indicano, tra l'altro, la sostanza attiva utilizzata, la data del trattamento e la durata del divieto di accesso all'area trattata.

La durata del divieto di accesso non deve essere inferiore al tempo di rientro indicato nell'etichetta dei prodotti fitosanitari utilizzati.

Nel caso in cui l'etichetta non riporti un tempo di rientro il divieto di accesso nelle aree frequentate dalla popolazione non può essere inferiore a 48 ore.

Si ricorda che non possono essere utilizzati prodotti fitosanitari che riportino in etichetta tempi di rientro superiori alle 48 ore.

Le Linee di indirizzo regionali, relativamente alle modalità operative per avvisare la popolazione, dispongono che queste possono essere diverse e vanno opportunamente individuate caso per caso.

Solitamente e ove possibile si ricorre all'apposizione di cartelli compilati sulla base del modello riportato in allegato alla D.G.R. n. 25-3509 del 20.06.2016.

Qualora il trattamento interessi un'area estesa/vasta, una strada, un viale o un quartiere, la stessa D.G.R. n. 25-3509 del 20.06.2016 dispone che l'informazione alla popolazione circa il trattamento può essere comunicata attraverso il sito web del comune o con altri mezzi di grande comunicazione.

Le Linee Guida regionali dispongono inoltre che le Autorità locali devono pubblicare nei propri siti web istituzionali le aree dove il mezzo chimico è vietato, e darne comunicazione al Gruppo di lavoro regionale per il tramite del referente ANCI. Verrà pertanto disposta sul sito web istituzionale del Comune la pubblicazione della zonizzazione allegata.

7. VALIDITA' ED AGGIORNAMENTO DELLE LINEE GUIDA

Le presenti linee guida entrano in vigore con la pubblicazione della Deliberazione di Giunta Comunale che le approva e sono soggette ad aggiornamento al termine del triennio (2021-2023), salvo il caso di variazioni normative nell'ambito del periodo di validità.

Le tavole grafiche di zonizzazione verranno aggiornate contestualmente al variare delle destinazioni d'uso delle aree o di variazioni urbanistiche anche nell'ambito del triennio, e resteranno costantemente pubblicate sul sito internet istituzionale del Comune.

Allegati alle linee guida:

Tavole grafiche della zonizzazione comunale